

***“REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE  
E GESTIONE DI UN ELENCO DI  
AVVOCATI ESTERNI E PER IL  
CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI”***

**INDICE**

<i>Articolo 1 - Oggetto e finalità.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Costituzione dell'Elenco pubblico degli avvocati esterni .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 - Durata dell'Elenco e durata dell'iscrizione dei Professionisti.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 - Requisiti per l'iscrizione dell'Elenco.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 - Domanda di iscrizione all'Elenco .....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 6 - Esito della domanda di iscrizione e casi di esclusione.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 7 - Procedura di affidamento degli incarichi .....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 8 - Corrispettivo.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 9 - Rinnovo dell'iscrizione .....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 10 - Cancellazione dall'Elenco .....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 11 - Pubblicità dell'Elenco.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 12 - Privacy.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 13 - Norme di rinvio .....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 14 - Entrata in vigore e allegati.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 15 - Foro competente.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 16 - Altre informazioni.....</i>	<i>14</i>

### Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento (di seguito, il “**Regolamento**”) disciplina i criteri per la costituzione e gestione di un elenco di avvocati esterni a cui affidare i servizi legali ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, co. 2 e art. 56, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito il “**Codice dei Contratti Pubblici**”), nell’interesse della Società ETRA S.p.A. Società Benefit (di seguito, “**ETRA**” o la “**Società**”).
2. Per incarichi legali (di seguito, gli “**Incarichi**”) si intendono gli incarichi di **patrocinio e rappresentanza legale** finalizzati alla difesa di ETRA in un giudizio dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie, in un arbitrato o in una conciliazione o in un procedimento di mediazione, **compresa la consulenza legale** fornita in preparazione di un’attività di difesa in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione, quando vi sia un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte l’incarico, sfoci in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione. In particolare, nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui la Società intende valutare l’attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta. A titolo esemplificativo, questa situazione ricorre quando la Società ha l’esigenza di un parere legale preventivo volto ad acquisire elementi necessari a valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al comma 1, della lettera h) dell’articolo 56 o per valutare l’eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti nell’ambito di uno dei procedimenti di cui al citato comma 1 e le possibili strategie difensive, ivi compresa l’opportunità di addivenire ad una conciliazione. La consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione e ciò ricorre quando, ad esempio, la Società abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti.
3. Restano, viceversa, esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi relativi a sinistri coperti da RCT o RCO o RCA o altre polizze stipulate da ETRA, nelle ipotesi in cui la compagnia assicurativa assuma la relativa gestione secondo le condizioni di polizza.
4. ETRA ha, inoltre, la facoltà di utilizzare l’elenco di cui al comma 1 che precede anche per

l'affidamento di servizi legali, sotto le soglie comunitarie di cui all'art. 14, co. 1, lettera d) e co. 2, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, aventi per oggetto la redazione di **pareri pro veritate** o **consulenze legali generali** su questioni ritenute di particolare rilevanza istituzionale per conto e nell'interesse di ETRA, oppure il **contenzioso seriale** affidato in gestione al fornitore e comunque i servizi rientranti nell'Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE, **fermo il rispetto delle regole di cui all'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché quelle di cui agli altri Regolamenti e/o Istruzioni Operative pure adottati dalla Società e tempo per tempo vigenti.**

5. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di cui di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice dei Contratti Pubblici nonché ai principi della L. 241/1990, quali quelli di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e al principio di rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.

## **Articolo 2**

### **Costituzione dell'Elenco pubblico degli avvocati esterni**

1. Per l'affidamento degli Incarichi ad avvocati esterni viene istituito un elenco di singoli professionisti, che esercitino l'attività in forma individuale ovvero in forma associata o all'interno di una società tra professionista (STA), iscritti nell'Albo degli Avvocati dei vari distretti di Corte d'Appello e/o nell'albo delle Magistrature Superiori (di seguito, rispettivamente i "**Professionisti**" e l"**Elenco**").
2. L'Elenco è ripartito nelle seguenti Sezioni:
  - a) Civile e Commerciale;
  - b) Amministrativo, Appalti e contratti pubblici;
  - c) Lavoro;
  - d) Penale;
  - e) Societario;
  - f) Tributario e Fiscale;
  - g) Fallimentare.

In ciascuna Sezione sarà inserita una sub sezione contenete i nominativi dei Professionisti che sono anche abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

3. Ciascun Professionista potrà richiedere l'iscrizione solo in riferimento a massimo due Sezioni tra quelle sopra specificate.
4. Qualora il richiedente indichi più di due Sezioni, il suo nominativo verrà iscritto solo nelle

prime due indicate nella domanda. Qualora, dall'esame del *curriculum vitae*, emerga che il Professionista non ha maturato alcuna esperienza o non possieda alcuna competenza per una delle due Sezioni a cui chiede di essere iscritto, sarà iscritto nella sola sezione per cui risulta essere in possesso della relativa competenza ed esperienza.

5. L'avviso per la formazione dell'Elenco, il presente Regolamento e il successivo Elenco sono pubblicati sul sito *internet* di ETRA, nella sezione "Società Trasparente" – "Regolamenti e Atti".

### Articolo 3

#### Durata dell'Elenco e durata dell'iscrizione dei Professionisti

1. L'Elenco ha durata indeterminata.  
La Società si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il presente Regolamento, dandone apposito avviso che verrà pubblicato sul sito *internet* di ETRA, nella sezione "Società Trasparente" – "Regolamenti e Atti".
2. L'iscrizione dei singoli Professionisti nell'Elenco ha durata triennale a decorrere dalla ricezione delle pec di cui al successivo art. 6 comma 2, fermo quanto previsto al successivo art. 9 in tema di rinnovo dell'iscrizione medesima. La Società procederà: (i) con la prima pubblicazione dell'Elenco sul proprio sito *internet*, decorsi 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso (come definito al successivo art. 5); (ii) ove necessario, alla pubblicazione sul proprio sito *internet* dell'Elenco aggiornato, con cadenza annuale a decorrere dalla prima pubblicazione.
3. L'iscrizione nell'Elenco non determina in alcun caso e sotto alcun profilo l'obbligo per ETRA, o il diritto del Professionista, al conferimento di futuri incarichi né la costituzione di un rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma alle dipendenze di ETRA.
4. La costituzione dell'Elenco: (i) non dà luogo ad alcuna procedura selettiva e di concorso e non prevede la costituzione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altri tipi di classificazione, essendo finalizzato esclusivamente all'individuazione dei Professionisti che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco medesimo; (ii) in particolare, non esclude la facoltà per ETRA di conferire gli Incarichi anche ad avvocati non iscritti nell'Elenco, allorquando, a titolo esemplificativo, in esso non risultino iscritti Professionisti in possesso delle specifiche competenze richieste dalla Società, tenuto conto dalla complessità o delicatezza del caso da trattare, o per ragioni di opportunità connesse alla specifica natura intellettuale e fiduciaria degli Incarichi. In tali casi, la Società potrà dunque procedere alla individuazione dell'avvocato a cui affidare l'Incarico sulla base di

un preventivo *screening* e/o sulla base di uno specifico rapporto fiduciario, acquisendo preventivamente il *curriculum vitae* del legale ed un suo preventivo, e comunque purché la scelta sia ragionevole (ad es., perché il professionista è esperto nella specifica materia oggetto dell'Incarico o per aver in passato già diligentemente svolto incarichi legali in favore di ETRA) ed il legale da incaricare sia in possesso dei requisiti generali di cui al successivo art. 4.

#### Articolo 4

##### Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'Elenco i Professionisti che siano in possesso dei seguenti requisiti.
  - a) Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni.
  - b) l'insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice dei Contratti, relativamente alle ipotesi applicabili (ai fini dell'iscrizione nell'Elenco non è richiesto di esplicitare, per esteso, il testo corrispondente ai singoli commi di cui agli artt. 94 e 95 essendo sufficiente una dichiarazione omnicomprensiva che attesti l'insussistenza dei motivi di esclusione attraverso il rinvio ai citati articoli).
  - c) Assenza di condanne penali a proprio carico.
  - d) Assenza di provvedimenti disciplinari a proprio carico.
  - e) Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione e inesistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nei confronti di ETRA, anche potenziale.
  - f) Assenza di contenziosi (anche già definiti) e contestazioni (anche penali) tra il richiedente, lo studio professionale o la STA, gli altri avvocati dello studio professionale o della STA di cui il richiedente fa parte, ed ETRA e di incarichi professionali, anche di consulenza, assunti dal richiedente, dallo studio professionale o dalla STA, da altri avvocati dello studio professionale o della STA di cui il richiedente fa parte, contro ETRA, al momento della richiesta di iscrizione e nei due anni precedenti.
  - g) Aver svolto con diligenza, e non aver mai ricevuto contestazioni in merito a o la revoca/risoluzione di eventuali incarichi già conferiti da ETRA precedentemente alla domanda di iscrizione nell'Elenco.
  - h) Insussistenza di coinvolgimento, anche per fatti concernenti terzi soggetti e/o colleghi e/o domiciliatari, nell'ambito di procedimenti giudiziari riguardanti ipotesi di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 s.m.i., di cui al Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo adottato da ETRA ai sensi della predetta normativa.

- i) Essere titolare di regolare polizza professionale in corso di validità.
2. L'iscrizione nell'Elenco opera con riferimento al singolo Professionista.
3. Il possesso dei predetti requisiti è autocertificato dai richiedenti nelle forme di cui al successivo art. 5.
4. ETRA si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato mediante la richiesta dei documenti e certificazioni ritenuti a tal fine necessari.
5. Il mancato possesso dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione al/dall'Elenco.

## **Articolo 5**

### **Domanda di iscrizione all'Elenco**

1. Ai fini della formazione dell'Elenco, ETRA pubblica sul proprio sito *internet* apposito avviso contenente le indicazioni per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco medesimo (**l'Avviso**). La domanda di iscrizione nell'Elenco, redatta in conformità al modello allegato al presente regolamento ("**Modello A** – Domanda di iscrizione"), dovrà essere recapitata esclusivamente tramite posta certificata (di seguito, "**pec**").
2. L'invio tramite pec dovrà essere effettuato al seguente indirizzo [ufficiolegale@pec.etraspa.it](mailto:ufficiolegale@pec.etraspa.it) e nell'oggetto della pec dovrà essere indicato "*Domanda di iscrizione all'Elenco Avvocati esterni di ETRA SPA Società Benefit*".
3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute ad un indirizzo pec diverso da quello indicato al comma 2.
4. Nella domanda, da redigere in conformità al modello allegato al presente Regolamento, il richiedente dovrà indicare:
  - a) i propri dati anagrafici e professionali;
  - b) nel caso di associazione professionale o società tra professionisti, il nome dello studio e di tutti gli associati o il nome della STA e di tutti i soci;
  - c) l'indirizzo del proprio studio professionale o della STA, recapito telefonico, cellulare, fax, email e pec, con espressa autorizzazione a ricevere presso tali recapiti ogni comunicazione che ETRA dovesse effettuare in relazione al procedimento di iscrizione nell'Elenco;
  - d) la specificazione di massima due Sezione e se è o meno abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
  - e) Il numero di polizza professionale ed il nome della relativa Compagnia Assicurativa.

5. Nella medesima domanda il richiedente dovrà autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.
6. Alla domanda dovranno essere allegati:
  - a) il *curriculum vitae* del professionista da cui emerge l'ambito giuridico in cui ha maturato le proprie esperienze e competenze;
  - b) il documento di identità, o altro documento di identificazione equipollente, in corso di validità del sottoscrittore, e solo ove il Professionista faccia parte di uno studio professionale o di una STA il **Modello B**, allegato al presente Regolamento, debitamente compilato e firmato;
  - c) **Modello C** - Dichiarazione sulla insussistenza di Conflitto di Interessi.
  - d) Informativa sottoscritta in materia di protezione dei dati personali.
7. La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal richiedente con firma digitale.
8. I Professionisti potranno, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione dall'Elenco o presentare il *curriculum vitae* aggiornato.
9. I Professionisti sono tenuti a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione riguardante la perdita od ogni mutamento afferente ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.
10. I soggetti interessati possono chiedere in qualsiasi momento di essere iscritti all'Elenco di cui al presente Regolamento.

## Articolo 6

### Esito della domanda di iscrizione e casi di esclusione

1. Sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali accertamenti effettuati, ETRA dispone l'iscrizione nell'Elenco del Professionista.
2. L'iscrizione o la mancata iscrizione nell'Elenco non saranno comunicate ai richiedenti, potendo questi ultimi acquisire la relativa informazione mediante la libera consultazione dell'Elenco, debitamente pubblicato sul sito *internet* di ETRA.
3. Saranno escluse le domande:
  - a) prive di sottoscrizione con firma digitale;
  - b) presentate da soggetti che non presentino i requisiti di cui all'art. 4;
  - c) non contenenti le indicazioni e dichiarazioni riportate nel "Modello A – Domanda di iscrizione" allegato al presente Regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale;
  - d) non contenenti anche uno solo degli allegati di cui all'art. 5, comma 7;



- e) dei Professionisti che, dall'esame del *curriculum vitae*, non posseggano le competenze e le esperienze afferenti a tutte e due le Sezioni, tra quelle di cui all'art. 2 che precede, a cui chiedono di essere iscritti.
4. Il Professionista interessato che non abbia ottenuto l'iscrizione e che sia comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dal presente Regolamento, può, in ogni momento, presentare una nuova domanda completa di tutti gli elementi necessari per ottenere l'iscrizione medesima.

## Articolo 7

### Procedura di affidamento degli Incarichi

1. L'individuazione del Professionista avverrà – all'interno della specifica Sezione coerente con la materia oggetto dell'Incarico da affidare – in base ai seguenti criteri (elencati non in ordine di priorità):
- a) esperienze risultanti dal *curriculum vitae*;
  - b) principio di rotazione nell'affidamento degli Incarichi in favore del singolo Professionista, con la specificazione che il principio di rotazione opererà, in generale, con riguardo alle specifiche sezioni in cui si compone l'Elenco;
  - c) casi di evidente consequenzialità e/o complementarietà e/o connessione con altri incarichi già affidati;
  - d) mantenimento, ove possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo al medesimo Professionista;
  - e) buona *performance* del Professionista, registrata in occasione di precedenti Incarichi. Incideranno sulla *performance* del Professionista anche la tempestività, completezza e puntualità con cui esso relazionerà la Società sull'andamento dell'Incarico, fornendone tutta la documentazione correlata.
2. ETRA si riserva la facoltà di: (i) affidare al medesimo Professionista anche più Incarichi consecutivi, ove tale scelta sia dipesa del grado di soddisfazione maturato (i.e. *buona performance*) e della competitività dell'onorario offerto; (ii) chiedere più preventivi, ove i compensi per l'Incarico da conferire siano superiori ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00).
3. Con l'accettazione dell'Incarico, il Professionista si impegna anche a trasmettere a ETRA copia di tutti gli atti processuali, a partecipare a riunioni presso le sedi di ETRA qualora vi sia la necessità e a comunicare l'andamento del giudizio non appena la Società ne faccia richiesta, e comunque con cadenza almeno trimestrale, nonché a sottoscrivere il contratto d'incarico con la Società, rispettando tutte le previsioni e gli obblighi ivi contenuti a suo carico.

4. All'atto di accettazione dell'Incarico e su richiesta di ETRA, il Professionista dovrà rilasciare dichiarazioni: (i) di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro ETRA, per la durata del rapporto instaurato e per i successivi due anni; (ii) dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'Incarico affidato, giusta quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal Regolamento aziendale all'uopo approvato e vigente, e (iii) di essere a conoscenza del fatto che ETRA si è dotata di un proprio Modello ex D.Lgs. n.- 231/2001 s.m.i. di un proprio Codice Etico, di averne preso visione, impegnandosi dunque al rispetto di quanto ivi previsto.
5. Di norma, non possono essere affidati Incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura della prestazione implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto. La disposizione di cui al presente comma non si applica nelle ipotesi in cui gli avvocati facciano parte della medesima associazione professionale.
6. Ove il compenso per l'Incarico sia superiore a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), prima della sottoscrizione del contratto d'incarico con il Professionista, dovrà essere emessa relativa determina a contrarre.

## **Articolo 8**

### **Corrispettivo**

1. Il Compenso spettante al Professionista incaricato e che sarà liquidato in base alle procedure di ETRA, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, sarà stabilito in base ai valori tariffari minimi dello scaglione di riferimento in cui rientra l'Incarico o in base al grado di complessità "basso" per Incarichi di valore indeterminato, di cui al D.M. n. 55/2014 s.m.i., o alle tabelle di liquidazione del compenso degli avvocati vigenti nel momento di attribuzione dell'Incarico, con possibilità di aumento fino al 20% secondo l'importanza dell'Incarico.
2. Al Professionista incaricato:
  - a) sarà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese vive e delle spese di trasferta adeguatamente documentate e riferite esclusivamente all'Incarico di che trattasi;
  - b) sarà riconosciuta una somma per rimborso spese generali forfettarie (attualmente pari al 15% del corrispettivo totale della prestazione);
  - c) in caso di vittoria processuale e condanna della controparte soccombente alla refusione, in favore di ETRA, dei compensi e spese di lite (di seguito, le **Spese Legali Giudiziali**), sarà riconosciuto e dunque pagato il *delta* di differenza tra i compensi liquidati giudizialmente e quelli concordati con la Società nel contratto d'incarico, ove i primi

siano maggiori dei secondi, a condizione e solo dopo che le Spese Legali Giudiziali siano state incassate dalla Società, per il tramite dell'ulteriore attività stragiudiziale o giudiziale svolta dal medesimo Professionista. Il recupero stragiudiziale e/o giudiziale delle Spese Legali Giudiziali sarà svolto dal Professionista senza ulteriore aggravio di costi a carico di ETRA e con diritto del Professionista medesimo di richiedere la distrazione direttamente in proprio favore dei compensi e spese della fase esecutiva.

Il tutto al netto dell'iva e degli oneri previdenziali ed al lordo delle ritenute erariali.

Il Professionista incaricato non potrà richiedere la distrazione dei compensi e spese di lite, se non previamente autorizzato da ETRA.

3. Nel caso di affidamento dell'Incarico a più Professionisti appartenenti alla medesima associazione professionale, il corrispettivo sarà determinato come se l'attività fosse svolta da un unico Professionista.
4. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'Incarico, il Professionista – a proprio giudizio - intenda avvalersi di un avvocato domiciliatario (di seguito, il **Domiciliatario**), dovrà comunicare a ETRA il nominativo del Domiciliatario ed il *quantum* di compenso con esso concordato per l'espletamento delle attività di domiciliazione (di seguito, i **Costi di Domiciliazione**).
5. I Costi di Domiciliazione, conseguendo ad una contrattazione a cui ETRA è rimasta estranea, saranno sostenuti dalla Società: (i) integralmente, qualora essi siano pari o inferiori a € 1.000,00 (Euro mille/00); (ii) nella sola misura di € 1.000,00 (Euro mille) più il 50% del delta di incremento rispetto ad € 1.000,00, qualora essi siano superiori ad € 1.000,00 (Euro mille/00), il restante 50% resterà dunque a carico del Professionista (es. se i Costi di Domiciliazione saranno pari ad € 1.500,00, ETRA sosterrà il costo di € 1.250,00 e i restanti € 250,00 saranno a carico del Professionista). A conclusione dell'Incarico, ETRA pagherà direttamente al Domiciliatario i Costi di Domiciliazione come sopra disposto, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di apposito *pro forma*, previamente vistato dal Professionista.
6. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'Incarico, il Professionista incaricato abbia la comprovata necessità di avvalersi di un ausiliario (tecnico), ne dovrà dare tempestiva comunicazione a ETRA ai fini della relativa individuazione e autorizzazione. I corrispettivi dell'ausiliario (tecnico) dovranno necessariamente e preventivamente essere pattuiti per iscritto con ETRA e saranno a esclusivo carico della Società.

## **Articolo 9**

### **Rinnovo dell'iscrizione**

1. Nel semestre precedente la data di scadenza della propria iscrizione nell'Elenco, i Professionisti iscritti che abbiano interesse a rinnovare l'iscrizione devono presentare apposita domanda di rinnovo corredata dall'intera documentazione indicata al precedente art. 5 aggiornata alla data di presentazione della domanda di rinnovo.  
Tale domanda deve essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 5.
2. La domanda di rinnovo deve essere comunque presentata almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione del Professionista interessato.
3. Le domande di rinnovo inoltrate successivamente al termine di scadenza di cui al precedente comma 2 saranno considerate nuove domande di iscrizione.

## **Articolo 10**

### **Cancellazione dall'Elenco**

1. La cancellazione è la definitiva esclusione del Professionista dall'Elenco.
2. È disposta la cancellazione dei Professionisti che:
  - a) abbiano perso i requisiti di cui all'art. 4;
  - b) non abbiano svolto con diligenza gli incarichi loro affidati, ad insindacabile giudizio di ETRA;
  - c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare due incarichi consecutivi;
  - d) siano incorsi in gravi inadempienze;
  - e) abbiano reso dichiarazioni false o erranee.
3. ETRA provvede, altresì, alla cancellazione dei Professionisti che ne facciano espressa richiesta.
4. La cancellazione dall'Elenco non sarà comunicata da ETRA al Professionista, fermo che il Professionista potrà comunque richiedere alla Società l'indicazione dei motivi sottesi a tale cancellazione.
5. Il Professionista cancellato dall'Elenco in conseguenza di quanto indicato sub comma 2(c) o sub comma 3, può presentare una nuova domanda di iscrizione decorsi 2 (due) anni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

## **Articolo 11**

### **Pubblicità dell'Elenco**

1. L'Elenco dei Professionisti di cui al presente Regolamento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito *internet* di ETRA nell'area "Fornitori". La prima pubblicazione

dell'Elenco di Professionisti iscritti verrà effettuata sul sito *internet* di ETRA, decorsi 3 (tre) mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento. In ogni caso ETRA potrà utilizzare l'Elenco anche prima della prima pubblicazione dello stesso sul sito aziendale.

2. Ove l'Elenco fosse aggiornato, ETRA provvederà alla pubblicazione dell'Elenco aggiornato con cadenza annuale.

## **Articolo 12**

### **Privacy**

1. Ai sensi del GDPR (Decreto 679/2016), si informa che i dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati al solo fine del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'Incarico.
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
3. I dati forniti potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'Incarico.
4. In qualunque momento l'interessato potrà chiedere e ottenere la cancellazione, integrazione, correzione dei propri dati.
5. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte costituisce condizione di ammissibilità della domanda di iscrizione nell'Elenco di cui al presente Regolamento.

## **Articolo 13**

### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente e agli altri Regolamenti e/o Istruzioni Operative aziendali tempo per tempo vigenti.

## **Articolo 14**

### **Entrata in vigore e allegati**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *internet* di ETRA, da effettuarsi in esecuzione della deliberazione di approvazione del Regolamento medesimo da parte degli organi sociali competenti.
2. E' allegato al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale il seguente documento:
  - Modello A – Domanda di iscrizione;
  - Modello B – Dichiarazione Studi Associati;

- Modello C - Dichiarazione sulla insussistenza di Conflitto di Interessi;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione di ETRA del 11/04/2024;
- Informativa in materia di protezione dei dati personali.

### Articolo 15




#### Foro competente

1. I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e degli altri documenti inerenti l'Elenco sono regolati dalla Legge Italiana.
2. Le eventuali controversie sulla interpretazione e/o applicazione in merito a quanto ivi stabilito saranno devoluti in via esclusiva al Foro di Padova.

### Articolo 16

#### Altre informazioni

1. I soggetti iscritti all'Elenco non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di ETRA qualora non venga dato corso ad alcun affidamento di Incarico nei loro confronti, ovvero si dia corso a procedure in quantità o peculiarità tali da non poter scorrere l'intero Elenco; ovvero per la mancata comunicazione dell'iscrizione o mancata iscrizione o esclusione dall'Elenco.
2. Responsabile del procedimento: Direttore Generale di ETRA S.p.A. Società Benefit
3. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere formulate al Responsabile dell'Ufficio Legale, Assicurazioni e Protocollo o al Coordinatore dell'Ufficio Contenzioso Crediti di ETRA S.p.A. Società Benefit
4. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco è curato dall'Ufficio Legale, Assicurazioni e Protocollo e dall'Ufficio Contenzioso Crediti di ETRA S.p.A. Società Benefit per i settori di propria competenza.

2	11/04/2024	Adeguamento normativo (revisione generale) Approvato dal CDA in data 11/04//2024	LEG  (Francesca Prisco)	Il Presidente  (Flavio Erasson)
				Il Direttore Generale  (Domenico Lenzi)
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione modifiche</b>	<b>Redazione</b>	<b>Approvazione</b>